


**ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI PADOVA**

**FON
DAZ
FON
NE**
INGEGNERI
PADOVA

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE TRA ETICA E VALORE

UN PROGETTO FORMATIVO DA MARZO
A NOVEMBRE PER SOTTOLINEARE
L'IMPORTANZA DELL'ETICA E DEL VALORE
QUALIFICANTE DELL'INGEGNERE OGGI.



L'assicurazione professionale dell'Ingegnere, una lettura approfondita

L'inquadramento, gli obblighi, gli aspetti pratici, la gestione del sinistro

Avv. Giovanna Bettiato – Passaggio San Fermo 5, Padova – giovanna.bettiato@gmail.com

Avv. Marco Violato – Piazzetta della Garzeria 8, Padova – violato.marco@yahoo.it

Denuncia del sinistro: regime di Claims Made o Loss Occurrence?

Claims Made (a richiesta fatta): si assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che il professionista riceve durante il periodo di durata della polizza.

Loss Occurrence (insorgenza del danno): si assume che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene il fatto dannoso da cui scaturisce la responsabilità.

Denuncia del sinistro: regime di Claims Made o Loss Occurrence?

Esempio 1

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza [...] una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata [...] informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Denuncia del sinistro: regime di Claims Made o Loss Occurrence?

Esempio 2

L'ASSICURATO a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo [...] deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'agente - broker, comunicazione scritta entro 30 giorni di:

I qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;

II qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;

III qualsiasi CIRCOSTANZA (*anche non proveniente dal cliente, ndr.*) di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Denuncia del sinistro: regime di Claims Made o Loss Occurrence?

Esempio 3

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare all'Assicuratore, tramite il Broker, il ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento nel termine di 21 giorni.

L'Assicurato dovrà dare all'Assicuratore tutte le informazioni relative alla Richiesta di Risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore e dovrà collaborare con lo stesso nei limiti del possibile.

In particolare, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore l'Assicurato o l'Aderente non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere costi e spese a riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Denuncia del sinistro: regime di Claims Made o Loss Occurrence?

Esempio 4

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore [...] trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della Polizza [...] una comunicazione scritta all'Assicuratore mediante lettera raccomandata [...] informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso (*Sinistro: si intende il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale può derivare un danno patrimoniale, ndr*) o l'Assicurato sia venuto a conoscenza del medesimo o di una circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.).

Denuncia del sinistro: regime di Claims Made o Loss Occurrence?

Esempio 5

L'assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto agli Assicuratori di qualsiasi Reclamo, [...] (qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato), entro 30 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 c.c. (L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. [...]).

Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza deve essere inoltrato/a agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione.

Dichiarazioni da rendere alla compagnia al momento della stipula o al momento del rinnovo della polizza (necessarie per la valutazione del rischio)

Art. 1892 Codice Civile (inderogabile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. [...] [...] [...]

Dichiarazioni da rendere alla compagnia al momento della stipula o al momento del rinnovo della polizza (necessarie per la valutazione del rischio)

Art. 1893 Codice Civile (inderogabile)

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Dichiarazioni da rendere alla compagnia al momento della stipula o al momento del rinnovo della polizza (necessarie per la valutazione del rischio)

Esempio 1

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.;

Dichiarazioni da rendere alla compagnia al momento della stipula o al momento del rinnovo della polizza (necessarie per la valutazione del rischio)

Esempio 2

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni variazione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile

Dichiarazioni da rendere alla compagnia al momento della stipula o al momento del rinnovo della polizza (necessarie per la valutazione del rischio)

Esempio 3

Le Richieste di risarcimento non sono coperte qualora le stesse si riferiscano ad Atti illeciti/circostanze: (a) già denunciati ad altro assicuratore; (b) commessi durante il Periodo di Retroattività ma già noti al Contraente/Assicurato al momento delle dichiarazioni precontrattuali (e, pertanto, noti al momento della stipula della presente Polizza) e, (b) commessi dopo la scadenza del Periodo di Validità della presente Polizza.

Obblighi ulteriori dell'assicurato

Obblighi di Legge

Pagare il premio. Se non si paga, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga il premio (inderogabile, art. 1901 c.c.). Se non si paga una delle rate pattuite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento.

Avvisare ogni assicuratore nel caso in cui vengano stipulate più assicurazioni (1910 c.c.).

Fornire le dichiarazioni di Legge (1892 – 1893 c.c.).

Obblighi ulteriori dell'assicurato

Obblighi contrattuali: esempi frequenti

- L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
- L'ASSICURATO si impegna a non divulgare l'esistenza ed il contenuto della presente polizza senza il consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla Legge.
- I Legali e Periti scelti dall'ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
- L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
- In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
- Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'ASSICURATO.
- L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni variazione del rischio.

Fatti esclusi dalla copertura assicurativa: legge e prassi

1. Fatti dolosi (1900 c.c.).

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (*es. genitore o tutore nei confronti di un sinistro causato da un incapace*). [...]

2. L'ammontare eventualmente ricompreso nell'autoassicurazione (franchigia/scoperto). L'ammontare eventualmente superiore al massimale (limite di indennizzo). Eventualmente, le spese legali. Eventualmente, le prestazioni erogate *pro bono* (che comunque non escludono da responsabilità professionale). Danni causati al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale.

3. L'ammontare eventualmente pattuito contrattualmente a titolo di clausola penale (1382 c.c.).

4. Responsabilità di terzi. Tuttavia, in caso di responsabilità di dipendenti o collaboratori, la polizza normalmente è operativa (finanche per dolo o colpa grave) ma occorre distinguere se questi ultimi hanno agito personalmente nei confronti del cliente oppure se hanno prestato la loro opera a nostro favore.

Grazie per l'attenzione!

Avv. Giovanna Bettiato – Passaggio San Fermo 5, Padova – giovanna.bettiato@gmail.com

Avv. Marco Violato – Piazzetta della Garzeria 8, Padova – violato.marco@yahoo.it